



CITTA' DI VITTORIA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

VERBALE N. 94 DEL 05/09/2023

(ORIGINALE)

Ai sensi dell'art 58 del Regolamento dei lavori d'aula il resoconto della seduta è costituito dalla registrazione in formato digitale che è custodita dalla Segreteria del Consiglio Comunale nel rispetto delle norme contenute nel C.A.D.

Gli aventi diritto, ai sensi della normativa sull'accesso agli atti, possono richiederne la riproduzione totale o parziale.

Il verbale riporta le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali di cui gli stessi hanno chiesto espressamente l'inserimento.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	<i>Revoca deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 dell'11/7/2017 avente ad oggetto "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione della città. Approvazione progetto presentato dalla ditta Ingallina Giuseppe costruzione s.r.l. e Schema di Convenzione" e revoca deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 09.01.2018 avente ad oggetto "Delibera G.M. n. 582 del 19.12.2017 – modifiche ed integrazioni della delibera di G.M. n. 301 del 29.06.2017. Proposta di valutazione alle modifiche da sottoporre al Consiglio Comunale".</i> MANCATA APPROVAZIONE.
----------------	---

Addì cinque del mese di settembre dell'anno duemilaventitré, il **Consiglio** comunale è riunito **in seduta ordinaria di seconda convocazione** nei locali dell'Antica Centrale Elettrica, *Sala Salvatore Carfi*, dalle ore diciannove, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbali precedenti.*
- 2. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del DLVO 267/2000, afferente la corresponsione di indennità sostitutiva di ferie, risarcimento danno e spese legali in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Ragusa n. 710/2022.*
- 3. Revoca deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 dell'11/7/2017 avente ad oggetto "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione della città. Approvazione progetto presentato dalla ditta Ingallina Giuseppe costruzione s.r.l. e Schema di Convenzione" e revoca deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 09.01.2018 avente ad oggetto "Delibera G.M. n. 582 del 19.12.2017 – modifiche ed integrazioni della delibera di G.M. n. 301 del 29.06.2017. Proposta di valutazione alle modifiche da sottoporre al Consiglio Comunale".*
- 4. Interpretazione Autentica degli artt. 43 e 44 dello Statuto Comunale.*
- 5. Istituzione di una commissione d'indagine per quantificazione somme derivanti da cartelle ingiunzioni 2000-2015 ex "rottamazione quater"*
- 6. Consulta per la Sicurezza Stradale e la Mobilità sostenibile del Comune di Vittoria. Designazione n. 2 consiglieri comunali quali componenti.*

Presiede la seduta il Presidente Fiore.

Partecipa ai lavori il Segretario generale Carugno.

La seduta è pubblica.

All'appello nominale delle ore 19:25 risultano:

- Consiglieri assenti n. 5 (Cannizzo, Mascolino, Nicastro, Siggia, Vinciguerra)
- Consiglieri presenti n. 19.

Il Presidente proclama l'esito dell'appello e dichiara la seduta valida.

OMISSIS

Consiglieri presenti in aula n. 22

Consiglieri assenti n. 2 (Siggia, Vinciguerra)

Sono presenti il Vice Sindaco Fiorellini, Assessori Avola, Campailla. Nicastro, i Dirigenti La Malfa e Funzionario con delega di funzioni Ciccirella Elio.

Con riferimento al punto 2 dell'o.d.g: *“Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del DLVO 267/2000, afferente la corresponsione di indennità sostitutiva di ferie, risarcimento danno e spese legali in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Ragusa n. 710/2022”* il Presidente legge la nota prot. n. 453/R.U. del 31 agosto 2023, con la quale la Direzione proponente chiede il ritiro della proposta deliberativa in questione in autotutela perché *“la stessa contiene errori materiali”*.

Il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di che trattasi **viene ritirata**.

Esce dall'aula il consigliere Campailla (presenti n.21)

Si procede alla trattazione del punto 3 all'o.d.g, avente per oggetto: *“Revoca deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 dell'11/7/2017 avente ad oggetto “Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione della città. Approvazione progetto presentato dalla ditta Ingallina Giuseppe costruzione s.r.l. e Schema di Convenzione” e revoca deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 09.01.2018 avente ad oggetto “Delibera G.M. n. 582 del 19.12.2017 – modifiche ed integrazioni della delibera di G.M. n. 301 del 29.06.2017. Proposta di valutazione alle modifiche da sottoporre al Consiglio Comunale”*.

Interviene il consigliere Sallemi per chiedere la sospensione della seduta, al fine di avere dei chiarimenti sul provvedimento da trattare.

La proposta di sospensione è messa ai voti.

La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 21
Consiglieri assenti	n. 3 (Campailla, Siggia, Vinciguerra)
Voti favorevoli	n. 19
Voti contrari	n. 1 (Artini)
Astenuti	n. 1 (Romano)

La seduta è temporaneamente sospesa.

All'appello nominale delle ore 20:15 risultano :

- Consiglieri assenti n. 3 (Biondo, Siggia, Vinciguerra)
- Consiglieri presenti n. 21.

Il Presidente proclama l'esito dell'appello e dichiara la seduta valida.

Il Presidente chiama il Funzionario arch. Ciciarella per la trattazione del punto 3 all'od.g. Il Funzionario procede con la lettura sintetica dell'atto proposto, ponendo l'attenzione sui contenuti salienti, i provvedimenti propedeutici e i presupposti giuridici da cui discende la proposta deliberativa.

Entra in aula il consigliere Biondo (presenti n. 22)

Successivamente all'esposizione dell'atto, intervengono i consiglieri: Zorzi, Greco e Pelligra il quale chiede alcuni chiarimenti.

A seguito di richiesta di precisazioni del Segretario generale il Funzionario fornisce le informazioni richieste.

Intervengono i consiglieri: Artini, Scuderi, Dieli, Cannata che chiede dei chiarimenti, Biondo, Mascolino, Speranza, Nicastro, Noto, il Presidente Fiore chiede ulteriori delucidazioni al Funzionario.

Per l'Amministrazione formula le sue argomentazioni il Vice Sindaco Fiorellini, asseverando ulteriormente le motivazioni che hanno determinato la necessità della proposta deliberativa.

Esce dall'aula il consigliere Gravina (presenti n. 21)

Il Presidente dà la parola, per un secondo intervento, ai consiglieri: Greco, Dieli, Artini, Pelligra, Zorzi, Argentino, Nicastro.

Il Vice Sindaco conclude con un'ulteriore replica.

Esauriti gli interventi, effettuano la loro dichiarazione di voto i consiglieri: Scuderi e Sallemi R.

Esce dall'aula il consigliere Argentino (presenti nr. 20)

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di che trattasi.

La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 20

Consiglieri assenti n. 4 (Argentino, Gravina, Siggia, Vinciguerra)

Voti favorevoli n. 9 (Avola, Biondo, Campailla, Cannizzo, Nicastro, Noto, Prelati, Sallemi R., Speranza)

Voti contrari n. 11 (Artini, Cannata, Dieli, Fiore, Greco, Iaquez, Mascolino, Pelligra, Romano, Scuderi, Zorzi)

Il Presidente proclama l'esito della votazione la proposta di deliberazione di cui al punto 3 dell'o.d.g : **Non è approvata.**

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Revoca deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 dell'11/7/2017 avente ad oggetto “Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione della città. Approvazione progetto presentato dalla ditta Ingallina Giuseppe costruzione s.r.l. e Schema di Convenzione” e revoca deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 09.01.2018 avente ad oggetto “Delibera G.M. n. 582 del 19.12.2017 – modifiche ed integrazioni della delibera di G.M. n. 301 del 29.06.2017. Proposta di valutazione alle modifiche da sottoporre al Consiglio Comunale”.*

SENTITA la relazione del Dirigente proponente

UDITI gli interventi;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

RITENUTO di disporre nel merito;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTA la normativa vigente in materia;
con le votazioni *“ut supra”*

DELIBERA

1. **DI NON APPROVARE** la proposta di deliberazione avente per oggetto: *“Revoca deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 dell’11/7/2017 avente ad oggetto “Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione della città. Approvazione progetto presentato dalla ditta Ingallina Giuseppe costruzione s.r.l. e Schema di Convenzione” e revoca deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 09.01.2018 avente ad oggetto “Delibera G.M. n. 582 del 19.12.2017 – modifiche ed integrazioni della delibera di G.M. n. 301 del 29.06.2017. Proposta di valutazione alle modifiche da sottoporre al Consiglio Comunale”.*

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto.

Il Consigliere Anziano

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

Scuderi

Fiore

Carugno

Alle ore 23.23 su richiesta di alcuni consiglieri viene posto ai voti l’aggiornamento della seduta al 12 settembre 2023.

La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 20

Consiglieri assenti n. 4 (Argentino, Gravina, Siggia, Vinciguerra)

Voti favorevoli n. 20

L’Aggiornamento della seduta al 12 settembre p.v. è approvato all’unanimità dei presenti.

I lavori sono chiusi alle ore 23:25.

Il Consigliere Anziano



Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

Scuderi

Fiore

Carugno





CITTA' DI VITTORIA
Provincia di Ragusa

N. del Registro dei verbali di seduta del Consiglio Comunale

Data

Verbale di seduta del Consiglio Comunale

OGGETTO: Revoca deliberazione del Consiglio Comunale n.134 dell'11/7/2017 avente ad oggetto "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione della città. Approvazione progetto presentato dalla ditta Ingallina Giuseppe costruzione s.r.l. e Schema di Convenzione" e **revoca deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.01.2018** avente ad oggetto "Delibera G.M. n.582 del 19.12.2017 – modifiche ed integrazioni della delibera di G.M. n.301 del 29.06.2017. Proposta di valutazione alle modifiche da sottoporre al Consiglio Comunale".

Consiglieri assegnati al Comune n.
Consiglieri in carica n.

Addì _____ del mese di _____ dell'anno duemilaventitre nella sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Presidente, _____ con avviso prot. n. _____
del _____ spedito nei modi e termini di legge, è riunito il Consiglio Comunale con
all'o.d.g. i seguenti punti:

Presiede l'Assemblea il Presidente

Partecipa ai lavori il Segretario Generale

Si dà atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'Albo pretorio comunale.

Alle ore _____ il Presidente procede all'appello nominale.

Risultano presenti n. _____ Consiglieri

ed assenti n. _____

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la seduta.

Invita quindi i Consiglieri presenti a discutere il punto n. dell'o.d.g.

Parere Regolarità Tecnica


VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa


Vittoria, 23-05-2023

Il Delegato
con funzioni dirigenziali
(D.D. n. 469 del 20.02.2023)
Arch. Giancarlo Eterno



Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE  in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____


VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 23/05/2023

Il Dirigente

Dr. BASILE



Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la propria Deliberazione della G.M. n. 34 del 31/01/2023 avente ad oggetto "Revoca Deliberazione Giunta Municipale n. 241 del 10.05.2013 avente ad oggetto "Approvazione della proposta finalizzata alla partecipazione al Bando pubblico per l'accesso ai contributi per i "Programmi integrati per il recupero e riqualificazione delle città", presentata dalla ditta "Ingallina Giuseppe Costruzioni s.r.l.", con cui, è stata revocata la Delibera di Giunta Municipale n. 241 del 10.05.2013 per le seguenti motivazioni:
- in ragione dei provvedimenti amministrativi ostativi antimafia n° 47786 del 20.11.2019 e n. 47778 del 20.11.2019, promanati ai sensi dell'art. 91, comma 7 bis del D. Lgs n. 159/2011, dalla Prefettura di Ragusa, che costituiscono per la S.A., ai sensi dell' art. 94, comma 1 del su richiamato decreto, circostanza inibitoria alla stipulazione di contratti o subcontratti ed ad autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni;
- in ragione della decadenza delle sopracitate attestazioni SOA.

- Visto che con la suddetta Deliberazione della G.M. n. 34 del 31/01/2023 sono stati altresì revocati i sottoelencati provvedimenti successivi e consequenziali alla suddetta deliberazione di Giunta Municipale n. 241 del 10.05.2013:

- Delibera di Giunta Comunale n. 301 del 29/06/2017 avente ad oggetto "Programmi integrati per il recupero e riqualificazione della città. Valutazione positiva e condivisione del progetto presentato dalla ditta "Ingallina Giuseppe Costruzioni s.r.l." da sottoporre al Consiglio Comunale";

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 582 del 19/12/2017 avente ad oggetto "Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al DPCM 16/07/2009 - "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città" - D.D.G. n° 336 del 11/03/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 21/03/2014. Modifiche ed integrazioni della Delibera di Giunta Comunale n. 301 del 29.06.2017. Proposta di valutazione alle modifiche da sottoporre al Consiglio Comunale";

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 31/05/2018 avente ad oggetto "Approvazione, in linea amministrativa, progetto esecutivo per "Programma integrato per il recupero e la riqualificazione della Città di Vittoria -Intervento di recupero primario e secondario nonché di acquisto e nuova realizzazione di immobile da destinare ad edilizia residenziale pubblica- Alloggi a canone sostenibile".

-Visto, che con la suddetta Deliberazione della G.M. n. 34 del 31/01/2023 è stato altresì disposto di demandare al Consiglio Comunale la revoca delle sottocitate Deliberazioni del Consiglio Comunale:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n.134 dell'11/7/2017 avente ad oggetto "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città". Approvazione progetto presentato dalla ditta "Ingallina Giuseppe costruzione s.r.l." e Schema di Convenzione";

- Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 9/1/2018 avente ad oggetto "Delibera di G.M. n. 582 del 19.12.2017 - modifiche ed integrazioni della Delibera di G.M. n.301 del 29.06.2017. Proposta di valutazione alle modifiche da sottoporre al Consiglio comunale";

Tutto ciò premesso, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

- Che il comune di Vittoria, a seguito di Avviso Pubblico, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 29.01.2013, ha avviato una procedura di evidenza pubblica per l'acquisizione delle proposte finalizzate alla partecipazione al bando pubblico di cui al Decreto 31/10/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti per l'accesso ai contributi per i "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città" - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n.49 del 16/11/2012;

- Che con decreto del Sindaco n. 9 dell'11-3-2013, è stata costituita la Commissione Tecnica per la scelta delle proposte presentate;

- Che, entro i termini utili per la presentazione delle proposte finalizzate alla partecipazione al Bando Pubblico, è pervenuto n. 1 plico, presentato dalla ditta: "**Ingallina Giuseppe Costruzioni s.r.l.**" con sede legale a Vittoria in avvalimento con la ditta "**ICOGEN S.r.l.**" con sede in Vittoria (RG);

- Che la Ditta Proponente ha presentato al Comune una proposta di programma integrato in conformità alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente;
- Che la Commissione Tecnica, costituita con Decreto Sindacale n.9 dell'11.03.2013, ha valutato positivamente detta proposta - l'unica pervenuta – in quanto provvista dei requisiti richiesti dal bando oltre che vantaggiosa per l'amministrazione sia per le ricadute sociali che per la prevista realizzazione di un asilo nido;
- Che il Comune di Vittoria, con delibera di Giunta Municipale n. 241 del 10.05.2013 ha approvato la proposta suddetta, dando mandato al Sindaco di avanzare istanza di partecipazione al Bando pubblico regionale per l'accesso ai contributi per i "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città";
- Che il Comune di Vittoria, a seguito del D.D.G. n. 336 del 11.03.2014 da parte del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, pubblicato sulla GURS il 21/03/2014, è stato ammesso a finanziamento, risultando quarto nella graduatoria pubblicata;
- Che a seguito di Conferenza Speciale di Servizi tenutasi presso gli Uffici del Genio Civile di Ragusa in data 21.04.2017, il Progetto Definitivo, denominato "Intervento di recupero primario e secondario, nonché di acquisto e nuova realizzazione di immobile da destinare ad edilizia residenziale pubblica "alloggi a canone sostenibile" nell'ambito del Programma Integrato di cui al Bando Pubblico GURS n° 49 del 16/11/2012", è stato approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L.R. 12/2011, per un importo di € 7.020.899,14 di cui € 5.224.866,91 per lavori ed € 1.796.032,23 per somme a disposizione, rimandando in fase di redazione del progetto esecutivo le integrazioni, attestazioni ed ulteriori autorizzazioni, dettagliate e sottoscritte nel verbale della Conferenza;
- Con Delibera di Giunta Comunale n.301 del 29/06/2017 è stato approvato il Progetto Definitivo unitamente allo schema di convenzione da sottoporre al Consiglio Comunale;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.134 dell'11/7/2017 è stato approvato il progetto Definitivo presentato dalla ditta "Ingallina Giuseppe Costruzioni s.r.l." in avvalimento con la ditta "**ICOGEN S.r.l.**", e lo Schema di Convenzione;
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n°582 del 19/12/2017 sono state apportate delle modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di Giunta Comunale n°301 del 29/6/2017 da sottoporre al Consiglio Comunale riguardanti sia la parte dispositiva al punto 3, sia l'art. 5 e l'art. 8 dello Schema di Convenzione allegato alla stessa;
- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 9/1/2018 è stato preso atto e sono state approvate le modifiche da apportare alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 301/2017;
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 31/05/2018 è stato approvato, in linea amministrativa, il Progetto Esecutivo per il "Programma integrato per il recupero e la riqualificazione della Città di Vittoria -Intervento di recupero primario e secondario nonché di acquisto e nuova realizzazione di immobile da destinare ad edilizia residenziale pubblica- Alloggi a canone sostenibile".

- Che in data 31.05.2018 sono stati avviati gli accertamenti d'ufficio a carico delle imprese Ingallina Giuseppe Costruzioni s.r.l." e della ditta **ICOGEN S.r.l.**, volte alla verifica del possesso dei requisiti oggettivi, soggettivi e di onorabilità delle sopracitate ditte.

- Che con nota protocollo gen. n. 52305 del 19/12/2018, indirizzata alla Prefettura di Ragusa, questo Comune aveva richiesto di voler comunicare tempestivamente eventuali motivi ostativi all'iscrizione nella White List della ditta **INGALLINA GIUSEPPE COSTRUZIONI S.r.l.**

- Che con in data 29/01/2019 questa S.A. ha provveduto a richiedere informativa antimafia, tramite accesso alla BDNA, a carico delle ditte:

- **INGALLINA GIUSEPPE COSTRUZIONI S.r.l.**, prot. n. PR_RGUTG_ingresso_0004089_20190129.

- **ICOGEN s.r.l.** prot. n. PR_RGUTG_ingresso_0026902_20190701.

- Che con nota protocollo gen. n. 26711 del 20/06/2019, indirizzata alla Prefettura di Ragusa, questo Comune ha sollecitato la richiesta di informazioni di cui alla nota protocollo gen. n. 52305 del 19/12/2018.

- Che in data 20/11/2019 il Prefetto di Ragusa ha emesso informazione antimafia interdittiva a carico delle ditte **INGALLINA GIUSEPPE COSTRUZIONI S.r.l.** Partita IVA E C.F. 01289670885 con sede in Vittoria (RG), quale ditta ausiliata, e **ICOGEN S.r.l.** - Partita IVA E C.F. 01319680888 - con sede in Vittoria (RG), quale ditta ausiliaria.

- Che la Ditta "Ingallina Giuseppe Costruzioni Srl" e la ditta **ICOGEN**, avverso i "Provvedimenti Interdittivi antimafia" rispettivamente n° 47786 del 20.11.2019 e n. 47778 del 20.11.2019, hanno presentato ricorso al T.A.R. in data 12 gennaio 2020 per l'annullamento, previa sospensione, delle informazioni antimafia interdittive.

- Che il T.A.R. di Catania con Ordinanze del 27.07.2020 ha disposto il riesame dei provvedimenti interdittivi n° 47786 del 20.11.2019 e n. 47778 del 20.11.2019, fissando la discussione del ricorso nel merito al mese di luglio 2022 in ordine alla sospensione dell'efficacia dei suddetti provvedimenti interdittivi, ed ha allo stesso tempo, dato mandato alla Prefettura di Ragusa al riesame dei provvedimenti.

- Che successivamente il Tribunale Amministrativo di Catania ha emesso ulteriori n° 2 Ordinanze: n° 906/2020 del 22/12/2020 e n° 908/2020 del 23/12/2020 respingendo, con tali provvedimenti, le richieste relative alle istanze cautelari formulate da parte delle Ditte "Ingallina Giuseppe Costruzioni" ed "Icogen srl" per "...l'annullamento previa sospensiva" del Provvedimento Interdittivo a carico delle Ditte citate.

- Che nota protocollo gen. n. 20085 del 16/05/2022, indirizzata alla Prefettura di Ragusa, questo Comune ha chiesto *"di voler esplicitare se è possibile procedere alla stipula della convenzione tra la Stazione appaltante (Comune di Vittoria) e il soggetto privato (Ingallina Giuseppe Costruzioni S.R.L), necessaria per dare avvio ai lavori, in vigenza dell'applicazione delle misure di collaborazione preventiva di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettere b), c), d), e) del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., visto che la realizzazione della parte relativa agli alloggi di edilizia residenziale a "canone sostenibile", per un importo pari ad € 3.833.887,98, per complessivi n. 55 alloggi, oltre autorimessa interrata per n. 45 posti auto,*

n. 1 bottega commerciale e n. 6 botteghe artigianali al piano terra e il recupero di un immobile esistente, per un importo pari ad € 199.978,93, per la realizzazione di n. 4 alloggi, ubicato in via Curtatone, Zona Territoriale Omogenea Residenziale, saranno effettuati in aree di proprietà del soggetto privato”.

- Che la Prefettura di Ragusa, con nota prot. n° 27877 del 20/05/2022 di riscontro della richiesta dell'Ente prot. n° 20085 del 16/05/2022, ha informato che alle Ditte “Ingallina Giuseppe Costruzioni s.r.l.” ed “Icogen s.r.l.”, “...è stata disposta, per un periodo di mesi 6 (sei) a decorrere dalla notifica all'Impresa, la misura della prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis del D. Lgs 159/20211 e ss.mm.ii., di conseguenza, l'eventuale certificazione antimafia liberatoria potrà essere rilasciata al termine del richiamato periodo di monitoraggio e valutazione”.

- Che il suddetto procedimento avviato da parte della Prefettura di Ragusa il 14/04/2022 ha fissato come termine previsto per la conclusione ed il rilascio della liberatoria antimafia, la seconda metà di ottobre 2022.

- Che in data 03.05.2022 le ditte “Ingallina Giuseppe Costruzioni s.r.l.” ed “Icogen s.r.l.” hanno depositato istanza di rinuncia al ricorso e pertanto il TAR - Sezione di Catania provvedeva con Decreti del Presidente n.462/2022 e n. 461/2022 a dichiarare l'improcedibilità dei ricorsi n.97/2020 e n.95/2020 per sopravvenuta carenza di interesse.

- Che con nota protocollo gen. n. 40841 del 26/10/2022, indirizzata alla Prefettura di Ragusa, questo Comune ha chiesto “di voler informare questa S.A. se sono stati emessi ulteriori provvedimenti nei confronti delle suddette ditte e/o se sono stati prorogati i termini del decreto di applicazione delle misure di collaborazione preventiva ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lettere b), c), d), e), del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii”.

- Che la Prefettura di Ragusa, con nota prot. n° 60016 del 07/11/2022 di riscontro alla richiesta dell'Ente prot. n° 40841 del 26/10/2022, ha informato che alle Ditte “Ingallina Giuseppe Costruzioni s.r.l.” ed “Icogen s.r.l.”, “...“...è stato disposto un nuovo periodo di sospensione ed applicata la misura della prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis del D. Lgs 159/20211 e ss.mm.ii., in alternativa all'Informazione Antimafia Interdittiva, sino al 14 Aprile 2023 di conseguenza, l'eventuale certificazione antimafia liberatoria potrà essere rilasciata al termine del richiamato periodo di monitoraggio e valutazione”.

- **RICHIAMATO** l'art 94 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i, rubricato *Effetti delle informazioni del Prefetto*, a norma del quale:

“1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'((articolo 91, comma 6)), nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'((articolo 91, comma 6)), siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il

rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione”;

- **RICHIAMATO** altresì l'orientamento espresso in materia dal giudice amministrativo (ex multis: TAR Lombardia n. 01168/2016, Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2015, n. 1292) secondo cui: “[...] in adesione ad un costante orientamento giurisprudenziale, [...] in presenza di un'informativa che, come nel caso di specie, si qualifica come tipica - perché ex se accerta, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 490 del 1994, il pericolo di condizionamento dell'impresa da parte della criminalità organizzata - non residua in capo all'organismo committente alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione. Si tratta, invero, di un provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico - attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nel settore dei trasferimenti e di impiego di risorse economiche dello Stato, degli enti pubblici e degli altri soggetti presi in considerazione dall'art. 1 del d.lgs. n. 490 del 1994 - il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva all'Autorità di pubblica sicurezza e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che devono prestare osservanza alla misura di interdittiva. Ne deriva che “ogni successiva statuizione della stazione appaltante si configura, in conseguenza, dovuta e vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell'impresa con la quale è stato stipulato il contratto”, tanto che il provvedimento di esclusione, di revoca o recesso dal contratto non deve essere corredato da alcuna specifica motivazione, salvo la diversa ipotesi, del tutto eccezionale “in cui a fronte dell'esecuzione di gran parte delle prestazioni e del pagamento dei corrispettivi dovuti, venga riconosciuto prevalente l'interesse alla conclusione della commessa con l'originario affidatario”;

- **RICHIAMATA** altresì, la Sentenza del **Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 6 ottobre 2022, n. 8558**, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa:

“.....l'interdittiva antimafia è una misura avente natura cautelare, con funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, che non richiede la necessaria prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali sia plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un possibile condizionamento da parte di queste. Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatici-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; dall'altro, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr. ex multis, Cons. Stato, n. 2342/2011, n. 254/2012; n. 2678/2012, n. 2806/2012; n. 1329/2013; n. 4527/2015; n. 1328/2016; n. 3333/2017);

- “.....Come precisato dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio (nella decisione n. 3 del 6 aprile 2018): - il provvedimento di cd. 'interdittiva antimafia' determina una particolare forma di incapacità giuridica, e dunque l'insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi; interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la pubblica amministrazione riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2016, n. 3247)”;

- *".....ai sensi dell'art. 67, co.1, lett.g) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è quindi preclusa al soggetto colpito dall'interdittiva ogni possibilità di ottenere "contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque, denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali", stante l'esigenza di evitare ogni 'esborso di matrice pubblicistica' in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali;*

- *"A sua volta l'art. 94, i cui effetti sono sospesi, prevede, al primo comma, che "Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni";*

- *".....secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici debbono essere posseduti con continuità non solo al momento della presentazione della domanda, ma per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione del contratto".*

- **DATO ATTO** che, come evidenziato dal giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 01168/2016): *"[...] in presenza di un'informativa interdittiva la stazione appaltante non è tenuta ad attendere l'esito di ulteriori misure, eventualmente disposte dal Prefetto competente per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90. Del resto, sia l'art. 32 cit., sia l'art. 92, comma 2 bis, del D. L.vo n. 159/2011 [...] non prevedono che le determinazioni delle stazioni appaltanti, successive all'interdittiva, siano in qualche modo subordinate alle decisioni del Prefetto sulla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa";*

- **RICHIAMATO**, con riguardo al disposto dell'art. 7 della Legge n. 241 del 1990 e art. 9 della Legge Regione Sicilia n. 7 del 21/05/2019 (Comunicazione di avvio del procedimento), l'orientamento del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 01168/2016) secondo cui: *"[...] la prevalente giurisprudenza, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, evidenzia che non è configurabile alcuna necessità del previo intervento della comunicazione di avvio del procedimento in occasione dell'emissione di provvedimenti relativi alle informative prefettizie, poiché nella specie si tratta di procedimenti in materia di tutela antimafia, come tali caratterizzati intrinsecamente da riservatezza ed urgenza (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 4 febbraio 2013, n. 703; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7.3.2012 n. 1153; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29.2.2008 n. 756; Consiglio di Stato, Sez. V, 12.6.2007 n. 3126 e 28.2.2006 n. 851) [...]"*;

- **EVIDENZIATO** altresì:

- che qualunque impresa che intenda eseguire lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, direttamente o in subappalto, per un importo pari o superiore ad €150.000 deve essere in possesso della Certificazione SOA (attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici) in corso di validità.

- che l'attestazione SOA *comprova la capacità economica e tecnica del soggetto certificato nonché il possesso di tutti i requisiti di ordine generale necessari alla contrattazione pubblica.*

- che da un controllo effettuato presso il casellario dell'ANAC risultano le seguenti annotazioni a carico della ditte Ingallina Giuseppe Costruzioni s.r.l. e ICOGEN s.r.l.:

- *“Si dà notizia che l'impresa è in possesso di attestazione di qualificazione n. 2009/68/07 emessa dalla Argenta SOA in data 12/10/2016, scaduta in data 11/10/2021;*

- *“Si dà notizia che l'impresa è in possesso di attestazione di qualificazione n. 2135L/69/07 rilasciata in data 01.02.2019, con scadenza validità quinquennale il 31.01.2024. Non risulta l'effettuazione della verifica triennale il 31.01.2022”.*

VISTO:

- che la ditta “Ingallina Giuseppe Costruzioni s.r.l.” non è più in possesso di alcuna attestazione SOA, che *comprova la capacità economica e tecnica del soggetto certificato nonché il possesso di tutti i requisiti di ordine generale necessari alla contrattazione pubblica*, in quanto l'attestazione di qualificazione n. 2009/68/07 è scaduta in data 11/10/2021.

- che la ditta ICOGEN S.r.l. non si è sottoposta alla verifica triennale di cui all'art. 77 del DPR 207/2000, al fine della verifica **del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5**, come risulta dall'**attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (SOA) n. 2135L/69/07 con scadenza validità triennale il 31.01.2022.**

- che il mancato possesso dell'Attestazione SOA inibisce le ditte ad eseguire lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Viste le leggi in vigore;

PROPONE

Al Consiglio Comunale

Per le motivazioni enunciate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, stante la revoca degli atti di Giunta Comunale citati in premessa, di:

1) Revocare:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.134 dell'11/7/2017 avente ad oggetto “Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione della città. Approvazione progetto presentato dalla ditta Ingallina Giuseppe Costruzione s.r.l. e Schema di Convenzione;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.01.2018 avente ad oggetto “Delibera G.M. n.582 del 19.12.2017 – modifiche ed integrazioni della delibera di G.M. n.301 del 29.06.2017. Proposta di valutazione alle modifiche da sottoporre al Consiglio Comunale”

per le seguenti motivazioni:

- in ragione dei provvedimenti amministrativi ostativi antimafia n° 47786 del 20.11.2019 e n. 47778 del 20.11.2019, promanati ai sensi dell'art. 91, comma 7 *bis* del D. Lgs n. 159/2011, dalla Prefettura di Ragusa, che costituiscono per la S.A., ai sensi dell' art. 94, comma 1 del su richiamato decreto, circostanza inibitoria alla stipulazione di contratti o subcontratti ed ad autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le

erogazioni;

- in ragione della decadenza delle sopracitate attestazioni SOA.

2) Dare atto che il presente provvedimento non implica impegno di spesa.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal

19 SET. 2023

al **30 OTT. 2023** registrata al n. _____

Reg. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

19 SET. 2023

al **30 OTT. 2023** che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data ... Per:

☒ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

☐ Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii

☐ Vittoria, li

SEGRETARIO GENERALE